

(N. 2887)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1953

Soppressione della Commissione istituita con l'articolo 18  
del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19.

ONOREVOLI SENATORI. — Avvenuta la liberazione di Roma, durante l'ultimo conflitto, l'Amministrazione del Debito Pubblico dovette procedere con ogni urgenza all'eliminazione degli ostacoli, determinati dalla guerra, che si frapponivano all'esecuzione delle operazioni di debito pubblico; e ciò al fine di mettere in grado i portatori, nel più breve termine possibile, di disporre liberamente dei titoli di rendita di loro pertinenza, mediante le normali operazioni consentite dalle leggi in vigore.

A tale necessità si provvede con il decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21, del 17 febbraio detto anno.

In relazione peraltro al carattere delle norme del citato provvedimento, poichè con esse si autorizzava detta Amministrazione a prescindere dai consueti adempimenti cautelativi tassativamente prescritti per l'esecuzione delle operazioni stesse, venne conferita ad essa la facoltà di subordinare, nei casi ritenuti di maggior rilievo, l'esecuzione delle operazioni o dei pagamenti che fossero stati chiesti in base alle disposizioni eccezionali in parola,

alla prestazione di particolari garanzie, da stabilirsi, per uniformità, da apposita Commissione, composta di pochi funzionari (articolo 18 citato decreto); garanzie intese a risarcire i danni che avessero potuto derivare dalla mancanza delle cautele che in tempi normali si osservano per le operazioni di cui trattasi.

Tale Commissione ha corrisposto pienamente al compito per il quale venne creata, esaminando e risolvendo tutte le operazioni che le sono state sottoposte e che ammontano ad oltre cinquemila.

Per menzionare solo le principali operazioni per le quali poteva essere richiesta una speciale garanzia, esse possono, per la loro natura raggrupparsi come appresso:

1° pagamento degli interessi sui titoli, presentati per operazioni all'Amministrazione del Debito Pubblico in Roma, ed asportati al nord ad opera del governo illegale, anche se i relativi documenti contabili fossero rimasti in territorio occupato;

2° tramutamento al portatore, traslazione, riunione, svincoli, o rimborso di titoli o di buoni del tesoro nominativi, pei quali

non era possibile ottenere, per difficoltà causate dalla guerra, i fogli di ruolo o le contromatrici;

3° trasferimento del pagamento degli interessi, da una tesoreria ad altra, su titoli o buoni del tesoro nominativi, pei quali non era possibile ottenere i fogli di ruolo o le contromatrici;

4° pagamento dei premi sorteggiati sui buoni del tesoro poliennali, pei quali non era possibile ottenere le contromatrici, per le difficoltà causate dalla guerra, e mancavano altresì le matrici asportate al nord dal governo illegale;

5° consegna dei buoni del tesoro novennali 5 per cento di scadenza 15 febbraio 1950, sottoscritti in Africa Orientale, non potuti a suo tempo consegnare agli aventi diritto, per il tramite, come di regola, degli Istituti di credito consorziati, in dipendenza della situazione venutasi a creare, poco dopo, con la perdita dei territori d'oltremare;

6° esecuzione della procedura di ammortamento di titoli, compresi i buoni poliennali del tesoro, nominativi, smarriti, sottratti o distrutti, pur non essendo possibile eseguire le prescritte pubblicazioni in tutto il territorio metropolitano.

Naturalmente le richieste indicate al n. 1 furono quelle che per prima cessarono, in quanto l'Amministrazione, appena recuperati i relativi fascicoli, si premurò di eseguire tutte le operazioni sospese, sanando così la triste situazione di una rilevante massa di portatori, che avevano depositato i titoli di loro pertinenza agli uffici del governo illegale; e che, dalle disordinate asportazioni da esso compiute, erano stati posti nella dura condizione di non poter avere i titoli derivanti dalle operazioni invano richieste.

Con la liberazione di tutto il territorio nazionale e, successivamente, con il ristabilimento delle comunicazioni con l'estero, si rese, di mano in mano, sempre meno frequente il caso della impossibilità di richiamare fogli di ruolo o contromatrici, e, pertanto, anche le domande — che prima erano state numerose — da sottoporre all'esame della Commissione in parola, per le operazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4, vennero sempre più diminuendo.

Analogamente dicasi per le operazioni di cui al n. 5, in quanto, con la fine della guerra, i sottoscrittori si affrettarono, nella grande maggioranza, a reclamare la consegna dei buoni del tesoro in parola e, nel contempo, anche gli Istituti di credito consorziati rientrarono in possesso degli elenchi delle sottoscrizioni raccolte e degli atti relativi, per cui nessun dubbio più poteva sussistere sull'identificazione degli aventi diritto.

Infine, l'applicazione delle particolari formalità prescritte per l'esecuzione della procedura di ammortamento, nei casi di cui al n. 6, ebbe termine il 17 aprile 1947, cioè un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, come all'uopo fissato con il provvedimento medesimo (articolo 16).

In conseguenza, dopo gli anni 1946 e 1947, nei quali la Commissione dovette esaminare oltre 2600 operazioni, il lavoro andò rapidamente decrescendo, per ridursi, nello scorso anno, all'esame di meno di 200 operazioni.

E qui torna acconcio far presente che la Commissione, cui la legge conferiva una certa discrezionalità, riservandole la facoltà di chiedere o meno le garanzie e di stabilirne la natura e l'entità, in relazione ai risultati degli accertamenti, che fosse possibile eseguire in base agli atti esistenti, alla condizione giuridica dei richiedenti ed all'importo delle somme da pagare o al capitale dei titoli da emettere, giammai si è avvalsa di detta facoltà ed ha sempre autorizzato l'esecuzione delle operazioni senza prestazione di garanzia alcuna.

Tutt'al più, per i casi di svincolo e consegna dei buoni del tesoro 5 per cento 15 febbraio 1950, sottoscritti in Africa Orientale, è stato chiesto, di volta in volta, una dichiarazione della banca che raccolse la sottoscrizione, intesa a sollevare l'Amministrazione da qualsiasi molestia o responsabilità, quante volte l'interessato non fosse in grado di esibire nemmeno la ricevuta di sottoscrizione.

Quanto sopra premesso e tenuto conto che, ormai sono del tutto cessati i motivi che determinarono l'istituzione della Commissione suddetta, sembrerebbe opportuno disporre la soppressione, potendo le eventuali residue operazioni essere esaminate dalla Commissione per la convalidazione dei titoli di debito pubblico, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 feb-

braio 1911, n. 298, modificato con l'articolo 17 del citato decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, tanto più che di questa ultima Commissione fanno anche parte gli stessi funzionari che attualmente compongono quella da abolire.

Non è fuor di luogo rilevare l'economia, che si verrebbe a conseguire con la soppressione proposta.

Sottopongo, pertanto, alla vostra approvazione l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

La Commissione istituita con l'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, è soppressa.

Le attribuzioni, già di competenza di detta Commissione, sono affidate alla Commissione per la convalidazione dei titoli di debito pubblico, di cui all'articolo 168 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, modificato con l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19.